

La polemica. La critica ai commercialisti

I tributaristi: il Tar ci ha dato ragione

■ Tra dottori commercialisti e tributaristi continua il confronto sul decreto legislativo 206/2007 che recepisce la direttiva 36/2005/Ce e introduce un registro per le associazioni di professioni non regolamentate (articolo 26). L'obiettivo è individuare i soggetti che possono partecipare alla definizione di percorsi formativi comuni all'interno della Ue, in modo da facilitare la libera circolazione in Europa. Un'eventualità, dunque.

Il contrasto è sorto subito dopo l'approvazione del decreto legislativo, con il ricorso da parte dei commercialisti e di alcune professioni sanitarie al Tar.

Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il 13 ottobre è tornato sull'argomento con un intervento sul Sole 24 Ore «L'articolo 26 del Dlgs 206/2007 - ha scritto - rappresenta una forzatura del disposto e della ratio della direttiva europea» perché riconosce all'estero associazioni che non ri-

sultano riconosciute nel paese in cui sono residenti. Secondo Siciliotti il riferimento europeo alle "associazioni" «si rivolge ai paesi anglosassoni dove le professioni riconosciute sono per l'appunto regolamentate mediante associazioni di diritto privato».

«La giustizia amministrativa -

L'ARGOMENTO

L'Ordine non può pretendere una rappresentanza esclusiva per attività che non sono attribuite come riserve

risponde Arvedo Marinelli, presidente dei tributaristi **Ancoti** - conferma la legittimità dell'articolo 26 Dlgs 206/2007, chiarendo come non stravolga affatto il dettato della normativa europea e non introduca alcun sistema duale pubblico-privato di accesso alle professioni».

«Il decreto legislativo si limita a prevedere - rimarca Roberto Falcone dei tributaristi Lapet - l'annotazione in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia degli enti in possesso di requisiti tali da renderli rappresentativi di una determinata attività professionale, per consentire agli stessi la partecipazione procedimentale nel caso di elaborazione di piattaforme comuni». La sentenza - sottolinea i tributaristi - conclude che «al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni hanno titolo a partecipare gli ordini, collegi o albi delle professioni regolamentate, nonché gli enti - per le professioni regolamentate per le quali non siano stati istituiti ordini, albi o collegi e per le professioni non regolamentate - iscritti nell'elenco tenuto a tal fine dal ministero della Giustizia».

«Il Tribunale - conclude Falcone - precisa poi che gli ordini non possono in alcun modo rappresentare le professioni non regolamentate anche quando i propri iscritti esercitano attività non riservate. Perché i commercialisti, se sono così convinti di quanto sostengono, non hanno fatto appello al consiglio di Stato?»

N. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

